SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 settembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 154, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia, è soppresso.

Art. 2.

Gli articoli da 193 a 197, relativi alla scuola di specializzazione in oncologia, sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 338 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole sopraelencate.

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 339. — È istituita la scuola di specializzazione in neurologia presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel settore delle scienze neurologiche e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in neurologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurologia.

Art. 340. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di ottanta specializzandi.

Art. 341. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia, la facoltà di lettere e filosofia, la facoltà di ingegneria; con il contributo della clinica neurologica.

Art. 342. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 343. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofunzionale e biomolecolare;
b) diagnostico-metodologica;
c) farmacologico-terapeutica;
d) clinica.

Art. 344. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofunzionale e biomolecolare:
neuroanatomia;
neurofisiologia;
neurochimica;
neuropatologia;
neuroimmunologia;
neurogenetica.

b) Diagnostico-metodologica:
neurochimica clinica;
elettroencefalografia e tecniche correlate;
elettromiografia e tecniche correlate;
neuropsicologia clinica;
neuroradiologia e neuroimmagini;
biometria e statistica medica.

c) Farmacologico-terapeutica:
neuropsicofarmacologia;
terapia neurologica;
medicina fisica e riabilitativa.

d) Clinica:
neurologia;
semeiotica neurologica;
patologia speciale neurologica;
neurooftalmologia;
neurootologia;
neuroendocrinologia;
neurologia pediatrica;
neurologia geriatrica;
neurologia d'urgenza;
medicina legale e delle assicurazioni;
neuroepidemiologia;
psicologia medica;
psichiatria;
neurochirurgia e neurotraumatologia.

Art. 345. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofunzionale e biomolecolare (ore 60):

neuroanatomia	ore	15
neurofisiologia	»	15
neurochimica	»	15
neurogenetica	»	15

Diagnostico-metodologica (ore 10):

biometria e statistica medica	»	10

Clinica (ore 330):

semeiotica neurologica	»	160
patalogia speciale neurologica	»	160
psicologia medica	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Morfofunzionale e biomolecolare (ore 40):

neuropatologia	ore	30
neuroimmunologia	»	10

Diagnostico-metodologica (ore 130):

neurochimica clinica	»	20
elettroencefalografia e tecniche correlate	»	40
elettromiografia e tecniche correlate	»	30
neuroradiologia e neuroimmagini	»	40

Clinica (ore 230):

semeiotica neurologica	»	110
patologia speciale neurologica	»	110
neuroepidemiologia	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Farmacologico-terapeutica (ore 20):

neuropsicofarmacologia	ore	20

Diagnostico-metodologica (ore 140):

elettroencefalografia e tecniche correlate	»	40
elettromiografia e tecniche correlate	»	30
neuroradiologia e neuroimmagini	»	70

Clinica (ore 240):

neurologia	»	160
neurooftalmologia	»	10
neurootologia	»	10
neuroendocrinologia	»	10
psichiatria	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Farmacologico-terapeutica (ore 70):

medicina fisica e riabilitativa	ore	30
terapia neurologica	»	40

Diagnostico-metodologica (ore 30):

neuropsicologia clinica	»	30

Clinica (ore 300):

neurologia	»	150
neurologia pediatrica	»	40
neurologia geriatrica	»	40
neurologia d'urgenza	»	40
medicina legale e delle assicurazioni	»	10
neurochirurgia e neurotraumatologia	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 346. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

cinque reparti di degenza; ambulatorio neuroradiologia, EEG, EMG, PEV, neuroriabilitazione, cefalee; Parkinson, ambulatorio epilessia, ambulatori esterni; laboratorio analisi cliniche, Neuroimmunol, Neuropatol, calcolatore.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 347. — A partire dall'anno accademico in cui avrà applicazione il presente statuto, si avrà annualmente l'attivazione progressiva della scuola secondo il nuovo ordinamento e, corrispondentemente, la disattivazione progressiva della scuola secondo il vecchio ordinamento.

Art. 348. — Per tutto quanto non previsto, dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 349. — È istituita la scuola di specializzazione in oncologia presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze oncologiche professionali relative ai settori formativi professionali seguenti: prevenzione ed epidemiologia clinica dei tumori, diagnostica anatomopatologica dei tumori, diagnostica di laboratorio in oncologia, oncologia medica, radioterapia oncologica. La scuola ha altresì lo scopo di fornire le competenze di oncologia generale necessarie per altre specializzazioni.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte in ambito oncologico, la scuola si articola negli indirizzi di oncologia generale diagnostica e preventiva e di oncologia medica.

La scuola rilascia i titoli di specialista in:

a) oncologia, indirizzo oncologia generale diagnostica e preventiva, per i laureati in medicina e chirurgia;

b) oncologia, indirizzo in oncologia medica, per i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 350. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto della iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 351. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, con il contributo delle strutture dell'istituto di patologia generale e con l'ausilio delle strutture della Fondazione clinica del lavoro e dell'ospedale Delmati, USSL 55, di S. Angelo Lodigiano.

Art. 352. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione all'indirizzo di oncologia generale diagnostica e preventiva i laureati in medicina e chirurgia; di oncologia medica i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 353. — La scuola di specializzazione in oncologia comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) oncologia generale, che comprende gli insegnamenti propri della patologia generale;

b) epidemiologia e prevenzione dei tumori;

c) morfologia dei tumori, che comprende gli insegnamenti propri della anatomia patologica;

d) diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia;

e) oncologia clinica, che comprende gli insegnamenti oncologici di pertinenza medica, chirurgica e radioterapica.

Art. 354. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Oncologia generale:

cangerogenesi;

patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo;

rapporti tumore/ospite;

immunologia;

ormoni e crescita tumorale;

biologia delle metastasi;

citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori;

storia naturale dei principali tumori umani.

b) Epidemiologia e prevenzione dei tumori:

metodologia statistica e tecniche di informatica;

epidemiologia;

prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori;

aspetti medico-legali e deontologia in oncologia;

organizzazione sanitaria.

c) Morfologia dei tumori (diagnostica anatomopatologica dei tumori):

morfologia macroscopica, microscopica e ultrastrutturale dei tumori;

diagnostica isto- e cito-patologica;

diagnostica ultrastrutturale dei tumori;

tecniche di indagine isto- e citopatologiche;

tecniche di indagini ultrastrutturale;

istochimica patologica;

correlazioni anatomo-cliniche nei tumori.

d) Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia:

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali);

citogenetica;

citofluorimetria;

diagnostica e tecnica diagnostica immunologica e immunogenetica;

diagnostica e tecnica diagnostica genetica molecolare;

diagnostica per immagini;

diagnostica radio-isotopica;

tecnica e diagnostica endoscopica.

e) Oncologia clinica (oncologia medica, chirurgia oncologica, radioterapia oncologica):

stadiazione dei tumori, fattori prognostici;

farmacologia e chemioterapia dei tumori;

endocrinologia oncologica;

radioterapia e terapia radio-isotopica;

chirurgia oncologica (terapia chirurgica dei tumori e tecniche speciali chirurgiche in oncologia);

terapie integrate (compresa la progettazione di trials clinici);

terapia del dolore;

riabilitazione psicologica e funzionale del paziente neoplastico;

oncologia pediatrica;

oncologia ematologica;

oncologia medica (tumori dell'apparato genitale femminile, della testa e del collo, dell'apparato respiratorio, dell'apparato digerente, dell'apparato uninario e genitale maschile, dell'apparato nervoso centrale e periferico, dell'apparato tegumentario, delle ghiandole endocrine, dei tessuti molli).

Art. 355. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

Gli indirizzi sono attivati presso gli istituti di pertinenza, secondo le pertinenze di area di cui ai precedenti articoli.

Per quanto attiene l'area elettiva il tirocinio tecnico applicativo sarà svolto come appresso specificato:

a) settori formativi in oncologia generale, diagnostica anatomopatologica preventiva, e diagnostica: il tirocinio sarà svolto nell'ambito delle aree di oncologia generale, epidemiologia e prevenzione dei tumori, diagnostica anatomo-patologica dei tumori, diagnostica di laboratorio in oncologia;

b) settori formativi in oncologia medica, chirurgia oncologica, radioterapia oncologica: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area di oncologia clinica.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune ed alle diverse sezioni nel secondo biennio:

1° Anno:

Oncologia generale (ore 140):		
cancerogenesi	ore	30
patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo	»	40
rapporti tumore/ospite	»	30
immunologia	»	40
Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 40):		
metodologia statistica e tecniche di informatica	»	40
Morfologia dei tumori (ore 60):		
morfologia macroscopica, microscopica e ultrastrutturale dei tumori	»	40
tecniche di indagine isto- e citopatologica	»	20
Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 100):		
patologia clinica (compresi i marcatori tumorali)	»	70
diagnostica per immagini	»	30
Oncologia clinica (ore 60):		
stadiazione dei tumori, fattori prognostici	»	30
farmacologia e chemioterapia dei tumori	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Oncologia generale (ore 100):		
ormoni e crescita tumorale	ore	30
biologia delle metastasi	»	30
citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori	»	40

Morfologia dei tumori (ore 70):
diagnostica isto- e cito-patologica. . ore 20
diagnostica ultrastrutturale dei tumori » 10
tecniche di indagine ultrastrutturale. » 5
istochimica patologica. . . . . » 15
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori. . . . . » 20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 100):
diagnostica radio-isotopica . . . . . . » 50
tecnica e diagnostica endoscopica . . » 50

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 60):
epidemiologia . . . . » 20
prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori . . . . » 40

Oncologia clinica (ore 70):
endocrinologia oncologica . . . . . . » 40
oncologia medica . . . . » 30

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno - Indirizzo oncologia generale diagnostica e preventiva:

Oncologia generale (ore 70):
patologia molecolare, cinetica cellulare e metabolismo . . . . ore 40
immunologia . . . . » 30

Morfologia dei tumuri (ore 50):
diagnostica isto- e cito-patologica. . » 30
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori. . . . . » 20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 150):
patologia clinica (compresi i marcatori tumorali) . . . . » 50
citogenetica. . . . . » 50
citofluorimetria. . . . . » 50

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 70):
prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori . . . . » 70

Oncologia clinica (ore 60):
oncologia medica . . . . » 60

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - Indirizzo oncologia generale diagnostica e preventiva:

Oncologia generale (ore 60):
citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori . . . . ore 30
storia naturale dei principali tumori umani. . . . . » 30

Morfologia dei tumori (ore 50):
diagnostica ultrastrutturale dei tumori ore 20
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori. . . . . » 30

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 150):
patologia clinica (compresi i marcatori tumorali) . . . . » 50
diagnostica e tecnica diagnostica immunologica e immunogenetica. . . . . » 50
diagnostica e tecnica diagnostica di genetica molecolare . . . . » 50

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 80):
prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori . . . . » 40
aspetti medico-legali e deontologia in oncologia. » 20
organizzazione sanitaria. . . . . » 20

Oncologia clinica (ore 60):
stadiazione dei tumori, fattori prognostici . . . . » 40
chirurgia oncologica. . . . . » 20

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno - Indirizzo oncologia medica:

Oncologia generale (ore 60):
patologia molecolare, cinetica cellulare e metabolismo . . . . ore 30
immunologia . . . . » 30

Morfologia dei tumuri (ore 50):
diagnostica isto- e cito-patologica. . » 30
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori. . . . . » 20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 40):
patologia clinica (compresi i marcatori tumorali) . . . . » 20
diagnostica per immagini. . . . . . . » 20

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 40):
prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori . . . . » 40

Oncologia clinica (ore 210):
oncologia medica . . . . » 100
chirurgia oncologica. . . . . » 30
radioterapia e terapia radio-isotopica » 40
oncologia pediatrica. . . . . » 20
oncologia ematologica . . . . » 20

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - Indirizzo oncologia medica:

Oncologia generale (ore 50):

citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori	ore	30
storia naturale dei principali tumori umani	»	20

Morfologia dei tumori (ore 50):

diagnostica ultrastrutturale dei tumori	»	20
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori	»	30

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 40):

diagnostica per immagini	»	20
diagnostica radio-isotopica	»	10
tecnica e diagnostica endoscopica	»	10

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 30):

aspetti medico-legali e deontologia in oncologia	»	10
organizzazione sanitaria	»	20

Oncologia clinica (ore 230):

oncologia medica	»	100
chirurgia oncologica	»	30
radioterapia e terapia radio-isotopica	»	40
terapie integrate (compresa la progettazione di trials clinici)	»	20
terapia del dolore	»	20
riabilitazione psicologica e funzionale del paziente neoplastico	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 356. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

ambulatori: centro prevenzione tumori; laboratori di: patologia biochimica, mutagenesi e cancerogenesi, istocitopatologia, analisi biochimico-cliniche, microbiologia, genetica; reparti: divisione di medicina generale e divisione di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Delmati di S. Angelo Lodigiano.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 357 *Norme transitorie.* — A partire dall'anno accademico in cui avrà applicazione il presente statuto, si avrà annualmente l'attivazione progressiva della scuola secondo il nuovo ordinamento e, corrispondentemente, la disattivazione progressiva della scuola il vecchio ordinamento.

Art. 358. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1988
Registro n. 47 Istruzione, foglio n. 375

88A3815

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 101 a 111 relativi alle norme generali delle scuole di specializzazione sono sostituiti dai seguenti:

Norme generali
comuni a tutte le scuole di specializzazione

Art. 101. — Nell'Università degli studi di Ferrara sono istituite le scuole di specializzazione riportate nei successivi articoli.

Art. 102. — I concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.

I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare *sub conditione* all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione.

L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera limitatamente alle scuole per le quali non è prevista l'esistenza di un albo professionale.

Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al 20% di quelli di cittadinanza italiana.

Limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso.

Art. 103. — Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;

b) in una eventuale prova orale sempre sulle medesime tematiche, integrate, se del caso, da una prova pratica.

Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indicherà eventuali modalità diverse, come le prove attraverso risposta a quesiti multipli, ed i programmi di esame.

Il candidato dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando.

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in una misura non superiore al 30% dello stesso.

Costituiscono titolo:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei C.d.l. che danno accesso alla scuola;

d) le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Art. 104. — La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori.

Art. 105. — La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola di cui all'art. 109.

Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalità relative sono definiti dalle normative specifiche di ciascuna scuola.

Art. 106. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 107. — Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Art. 108. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 109. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 110. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 111. — Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme.

Art. 112. — Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare una esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, appositamente nominata e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.

Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.

È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.

Art. 113. — Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 114. — Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Art. 115. — Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre università, per i docenti che debbano esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza è prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.

Art. 116 *(Norma transitoria)*. — Le scuole già funzionanti presso l'Università con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole di cui all'art. 101 sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra il vigore il riordinamento di ciascuna scuola.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1988
Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 273

88A3816

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 974 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali.

Scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali

Art. 974. — È istituita la scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali presso l'Università di Napoli.

La scuola ha il compito di formare figure professionali capaci di progettare, selezionare e provare i materiali in funzione delle applicazioni specifiche, partendo da una comprensione della loro struttura interna a livello chimico-fisico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in scienza e tecnologia dei materiali.

Art. 975. — La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno prevede almeno centocinquanta ore di insegnamento e almeno cento ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di venti iscritti per ciascun anno di corso per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 976. — Concorrono al funzionamento della scuola le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria, e i dipartimenti di ingegneria dei materiali e della produzione, ingegneria chimica e chimico.

Art. 977. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in chimica, chimica industriale, fisica, ingegneria.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico del 31 marzo 1933, n. 1592, a quelli richiesti nei commi precedenti.

Art. 978. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

fisica dei materiali;
chimica dei materiali;
laboratorio dei materiali;
un insegnamento (due insegnamenti) scelti tra quelli opzionali;
partecipazione a corsi seminariali.

Il primo anno va integrato, a giudizio del consiglio della scuola, da uno o più dei seguenti corsi che integrino la preparazione dei laureati provenienti dai diversi corsi di laurea;

fondamenti di chimica dei materiali;
fondamenti di fisica della materia;
fondamenti di ingegneria dei materiali.

2° Anno:

comportamento ed affidabilità;
struttura e caratterizzazione dei materiali;
due insegnamenti (tre insegnamenti) scelti tra quelli opzionali;
partecipazione a corsi seminariali.

Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:

laboratorio materiali II;
chimica fisica dei materiali;
tecnologia e processi di fabbricazione;
caratterizzazione, struttura e proprietà dei materiali;
materiali metallici;
materiali ceramici;
materiali semiconduttori;
materiali polimerici;
materiali composti;
materiali magnetici;
materiali strutturali;
biomateriali;
scienza delle costruzioni e proprietà meccaniche dei materiali;
corrosione e protezione dei materiali;
tecniche informatiche e di elaborazione dei dati;
superfici e interfacce;
fisica e tecnologia dei dispositivi;
fondamenti di cristallografia e strutturistica;
criteri di scelta dei materiali;
analisi chimico-fisica dei materiali;
principi di tecnologia dei materiali.

Art. 979. — All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Su parere del consiglio della scuola verranno riconosciute attività inerenti alla specializzazione svolta presso enti pubblici o privati anche nell'ambito di convenzioni specifiche.

Art. 980. — Gli insegnamenti di ciascun anno di corso sono organizzati su base semestrale. Per ogni insegnamento teorico-pratico le lezioni teoriche sono accompagnate da dimostrazioni e/o esercitazioni pratiche nella misura più larga possibile.

È obbligatoria, inoltre, la frequenza presso un laboratorio universitario, oppure di ente pubblico o privato con cui sia stabilita convenzione. Detta frequenza dovrà protrarsi per entrambi gli anni di corso.

All'inizio del primo anno di corso, gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali, ed il programma di lavoro sperimentale. L'impegno scolastico complessivo per ciascun anno di corso, non dovrà essere inferiore alle centocinqunta ore oltre le attività seminariali.

Lo specializzando dovrà aver frequentato almeno il 70% delle lezioni teoriche dei seminari e delle esercitazioni di laboratorio per poter accedere agli esami che concludono ciascun anno di corso.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche e alle attività pratiche, il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione, svolta all'estero dallo specializzando in laboratori universitari od in adeguate strutture extrauniversitarie.

Art. 981. — Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative sulla scienza e tecnologia dei materiali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1988
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 155

88A3817

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 188 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio articolata negli indirizzi di endocrinologia e di malattie del ricambio e diabetologia.

Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio

Art. 189. — È istituita la scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

La scuola ha per scopo l'acquisizione della preparazione professionale in ambito endocrinologico e metabolico. Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito dell'endocrinologia, la scuola si articola nei seguenti indirizzi: *a)* endocrinologia; *b)* malattie del ricambio e diabetologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in endocrinologia, indirizzo endocrinologia, indirizzo malattie del ricambio e diabetologia.

Art. 190. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 191. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di medicina specialistica della suddetta facoltà.

Art. 192. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 193. — La scuola di specializzazione in endocrinologia comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia endocrina generale;
b) fisiopatologia metabolica generale;
c) endocrinologia;
d) malattie del ricambio e diabetologia;
e) andrologia;
f) epidemiologia e statistica;
g) patologia molecolare;
h) medicina interna;
i) metodologia clinica e di laboratorio.

Art. 194. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia endocrina generale:
fisiopatologia endocrina.

b) Fisiopatologia metabolica generale:
fisiopatologia metabolica.

c) Endocrinologia:
patologia e clinica delle endocrinopatie;
immunoendocrinologia;
endocrinologia oncologica;
endocrinologia ginecologica;
endocrinologia dell'età evolutiva;
endocrinologia geriatrica;
cronoendocrinologia.

d) Malattie del ricambio e diabetologia:
patologia e clinica delle malattie del ricambio;
diabetologia;
dietologia e nutrizione;
epidemiologia della patologia metabolica;
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva;
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete.

e) Andrologia:
andrologia dell'età evolutiva;
fisiopatologia e clinica della riproduzione;
sessuologia;
andrologia della senescenza;
urologia andrologica;
spermatologia;
immunologia andrologica.

f) Epidemiologia e statistica:
statistica medica;
principi di informatica;
progettazione ricerche cliniche;
inglese scientifico.

g) Patologia molecolare:
meccanismo d'azione degli ormoni;
patologia recettoriale;
patologia della trasduzione del messaggio;
patologia genetica e molecolare del metabolismo.

h) Medicina interna:
medicina interna (per la patologia correlazionistica e intersistemica).

i) Metodologia clinica e di laboratorio:
metodologia clinica;
patologia clinica.

Art. 195. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

Gli indirizzi sono attivati presso gli istituti di pertinenza.

Il *curriculum* viene approvato dal consiglio della scuola su istanza dello studente. Per quanto attiene l'area didattica elettiva il tirocinio applicativo sarà svolto come appresso indicato:

a) indirizzo in endocrinologia: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area «endocrinologia»;

b) indirizzo in malattie del ricambio e diabetologia: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area «malattie del ricambio e diabetologia».

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune ed ai diversi indirizzi nel triennio seguente:

1° Anno:

Patologia molecolare (ore 90):
meccanismo d'azione degli ormoni . ore 40
patologia recettoriale . . . . » 30
patologia della trasduzione del messaggio. » 20

Fisiopatologia endocrina generale (ore 85):
fisiopatologia endocrina. . . . . » 85

Fisiopatologia metabolica generale (ore 85):
fisiopatologia metabolica . . . . » 85

Epidemiologia statistica (principi di informatica) (ore 60):
principi di informatica . . . . » 30
inglese scientifico . . . . » 30

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 80):
metodologia clinica . . . . » 40
patologia clinica. . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Medicina interna (ore 30):
medicina interna. . . . . ore 30

Patologia molecolare (ore 30):
patologia genetica e molecolare del metabolismo . . . . » 30

Fisiopatologia endocrina generale (ore 100):
fisiopatologia endocrina. . . . . » 100

Fisiopatologia metabolica generale (ore 100):
fisiopatologia metabolica . . . . » 100

Epidemiologia e statistica (ore 40):
statistica medica . . . . » 25
progettazione ricerche cliniche . . . . » 15

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 100):
metodologia clinica . . . . » 40
patologia clinica. . . . . » 60

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° *Anno* - indirizzo in endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):

patologia e clinica delle endocrinopatie . . . . . ore 200
immunoendocrinologia » 50

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . . » 60
epidemiologia della patologia metabolica . . . . . » 20

Andrologia (ore 30):

fisiopatologia e clinica della riproduzione . . . . . » 20
urologia andrologica » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna . . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° *Anno* - indirizzo in endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):

patologia e clinica delle endocrinopatie . . . . . ore 170
endocrinologia oncologica » 30
endocrinologia dell'età evolutiva. . . » 50

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . . » 20
diabetologia . . . . . » 60

Andrologia (ore 30):

andrologia dell'eta evolutiva . . . . . » 20
sessuologia . . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna . . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

5° *Anno* - indirizzo in endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):

patologia e clinica delle endocrinopatie . . . . . ore 130
endocrinologia ginecologica . . . . . » 50
endocrinologia geriatrica . . . . . » 40
cronoendocrinologia . . . . . » 30

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . . » 20
dietologia e nutrizione . . . . . » 30
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva . . . . . » 20
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete . . . . . » 10

Andrologia (ore 30):

andrologia della senescenza . . . . . » 20
urologia andrologica » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna . . . . . ore 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° *Anno* - indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

patologia e clinica delle endocrinopatie . . . . . ore 60
immunoendocrinologia . . . . . » 20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . . » 150
diabetologia . . . . . » 100

Andrologia (ore 30):

fisiopatologia e clinica della riproduzione . . . . . » 20
urologia andrologica . . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna . . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° *Anno* - indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

patologia e clinica delle endocrinopatie . . . . . ore 20
endocrinologia oncologica . . . . . » 20
endocrinologia ginecologica . . . . . » 20
cronoendocrinologia . . . . . » 20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . . » 50
diabetologia . . . . . » 100
dietologia e nutrizione . . . . . » 50
epidemiologia della patologia metabolica . . . . . » 50

Andrologia (ore 30):

andrologia dell'età evolutiva . . . . . » 20
sessuologia . . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna . . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

5° *Anno* - indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

endocrinologia dell'età evolutiva. . . ore 50
endocrinologia geriatrica . . . . . » 30

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . . » 90

diabetologia	ore	90
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva	»	50
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete	»	20
Andrologia (ore 30):		
andrologia della senescenza	»	20
urologia andrologica	»	10
Medicina interna (ore 40):		
medicina interna.	»	40
Monte ore elettivo . . .	ore	400

Art. 196. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

nei reparti di degenza, negli ambulatori, nei laboratori degli istituti di medicina specialistica e di fisiopatologia medica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1988
Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 4

88A3818

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1988, n. 409.

Modificazione al regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, riguardante l'istituzione di un fondo destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688, che approva il regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1960, n. 1898, che modifica il predetto regolamento;

Visto l'art. 37 della legge 12 marzo 1968, n. 325;

Ravvisata l'opportunità di modificare la composizione del comitato amministratore della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 1988;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Al primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1960, n. 1898, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«un pensionato scelto dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni tra coloro che fruiscono di trattamento di quiescenza a carico della Cassa».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAMMÌ, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

AMATO, *Ministro del tesoro*

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1988
Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 10

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Nota alle premesse:

La legge n. 325/1968 reca: «Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni». Si trascrive il testo del relativo art. 37:

Art. 37 *(Rappresentanti del personale nel comitato di amministrazione della Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale).* — I tre rappresentanti del personale telefonico in seno al comitato di amministrazione della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale sono nominati su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

La rappresentatività è desunta dai risultati delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 4 del regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, approvato con D.P.R. n. 688/1949, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. n. 1898/1960 e dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 4. — La Cassa è amministrata da un comitato composto come segue:

un magistrato del Consiglio di Stato, di qualifica non inferiore a consigliere, con funzioni di presidente;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici);

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il capo della ragioneria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

tre rappresentanti del personale telefonico, eletti dal personale stesso secondo le norme contenute negli articoli da 31 a 48 del presente regolamento;

un funzionario statale esperto in discipline attuariali;

un pensionato scelto dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni tra coloro che fruiscono di trattamento di quiescenza a carico della Cassa.

I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Essi restano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il funzionario esperto in discipline attuariali potrà, inoltre, essere incaricato, ogni qualvolta si renda necessario, di compiere studi di carattere tecnico.

La segreteria del comitato è retta da un capo ufficio di categoria direttiva, coadiuvato da tre impiegati scelti tra il personale del ruolo amministrativo contabile dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, da comandare ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134».

88G0472

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 agosto 1988.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° luglio 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 252734/66-AU-163 del 25 giugno 1988, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1988, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 155, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° luglio 1988;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 25 giugno 1988, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che i titoli in parola sono stati sottoscritti per l'importo di lire 1.650 miliardi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 252734 del 25 giugno 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° luglio 1988, ammonta a nominali lire 1.650 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1988
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 234

88A3838

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 21 giugno 1988.

Aumento della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per l'anno 1989.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DEL TESORO E DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 28 maggio 1981, n. 286, concernente disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale, che prevede l'adeguamento annuale, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione, della quota d'iscrizione indicata nel primo comma dello stesso articolo;

Visto il decreto interministeriale 15 luglio 1987, con il quale la suddetta quota annua è stata fissata in L. 10.600 a decorrere dal 1° gennaio 1988;

Vista la relazione generale della situazione economica del Paese per l'anno 1987, dalla quale risulta che in tale anno l'indice del costo della vita, da ritenere coincidente con l'indice dei prezzi riferiti ai consumi finali interni delle famiglie (di cui alla tabella n. 3), è aumentato, rispetto al 1986, del 4,8 per cento;

Considerato che si rende necessario aumentare della stessa percentuale opportunamente arrotondata, la suddetta quota d'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 1989;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1989 la quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale è fissata in L. 11.100.

Roma, addì 21 giugno 1988

Il Ministro della difesa
ZANONE

Il Ministro dell'interno
GAVA

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

88A3826

DECRETO 19 luglio 1988.

Nuova ristrutturazione della Direzione generale del contenzioso.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale del contenzioso del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1980, concernente modificazioni al decreto ministeriale 30 luglio 1966;

Ravvisata la necessità di apportare ulteriori modifiche al citato decreto ministeriale 30 luglio 1966;

Visto il parere del consiglio di amministrazione in data 24 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto gli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 30 luglio 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale del contenzioso del Ministero della difesa come modificati dal decreto ministeriale 25 marzo 1980, sono così costituiti:

«Art. 2. — L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale del contenzioso del Ministero della difesa, sono stabiliti come segue: Ufficio del direttore generale: compiti di segreteria del direttore generale e trattazione delle pratiche che il direttore generale avoca a sé; tenuta delle pratiche riservate; pratiche relative al personale in servizio presso la Direzione generale; pubbliche relazioni; studi nelle materie di competenza; coordinamento nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più divisioni; consuntivo dell'attività della Direzione generale e analisi dei risultati al fine di adottare provvedimenti idonei ad evitare la soccombenza dell'amministrazione per motivi ricorrenti; relazioni sull'attività della Direzione generale; studi per l'introduzione di moderni principi di tecnica organizzativa nell'attività della Direzione generale; raccolta ed elaborazione di dati statistici; raccolta, analisi e classificazione delle decisioni e sentenze riguardanti le materie trattate; raccolta, tenuta e conservazione, a cura di apposita biblioteca, delle leggi e dei regolamenti nonché delle pubblicazioni di cultura generale e riviste a carattere giuridico e scientifico interessanti l'attività della Direzione generale; servizi di economato e generali; schedario generale; ricezione, smistamento ed inoltro della corrispondenza.

La Direzione generale si compone inoltre di nove divisioni:

Prima divisione - contenzioso leva:

contenzioso speciale in materia di leva: ricorsi al Ministro avverso le decisioni dei consigli di leva;

ricorsi giurisdizionali e ricorsi straordinari in materia di leva, di mobilitazione e militarizzazione.

Seconda divisione - contenzioso personale militare: avanzamento e documentazione caratteristica:

ricorsi giurisdizionali e ricorsi straordinari in materia di avanzamento e di documentazione caratteristica del personale militare;

procedimenti instaurati dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria nelle suddette materie.

Terza divisione - contenzioso personale militare: reclutamento, stato giuridico e responsabilità amministrativo-contabile:

ricorsi giurisdizionali e ricorsi straordinari in materia di reclutamento volontario, nomine a ufficiale o sottufficiale, stato giuridico, disciplina, movimenti del personale militare;

procedimenti instaurati dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria nelle suddette materie. Transazioni relative;

attività inerente ai giudizi di responsabilità contabile e amministrativa a carico di personale militare o prevalentemente militare.

Quarta divisione - contenzioso personale militare: trattamento economico:

ricorsi giurisdizionali e ricorsi straordinari in materia di trattamento economico del personale militare;

procedimenti instaurati davanti all'autorità giudiziaria ordinaria nella suddetta materia. Transazioni relative.

Quinta divisione - contenzioso personale civile:

ricorsi giurisdizionali e ricorsi straordinari in materia di assunzione, stato giuridico, carriera, trattamento economico, disciplina, trasferimenti, fascicoli personali e matricolari degli impiegati civili e degli operai;

procedimenti instaurati dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria nelle suddette materie. Transazioni relative;

attività inerente a giudizi di responsabilità contabile e amministrativa a carico di personale civile o prevalentemente civile.

Sesta divisione - contenzioso contratti e demanio:

vertenze giudiziarie in materia contrattuale e demaniale; lodi arbitrali; transazioni a seguito di accordi intervenuti durante il giudizio.

Settima divisione - infortunistica ordinaria:

vertenze relative ad incidenti o sinistri derivanti dalla circolazione di mezzi terrestri o dalla navigazione di mezzi marittimi ed aerei; vertenze relative ad altri incidenti o infortuni; azione di ripetizione a carico di terzi di somme corrisposte dall'amministrazione a seguito d'infortunio o incidente occorso a propri dipendenti; transazioni in materia di infortunistica intese a prevenire le liti o conseguenti ad accordi intervenuti durante il giudizio; esecuzione di sentenze di condanna fino alla fase precedente all'emissione del provvedimento di liquidazione.

Ottava divisione - infortunistica speciale e contenzioso penale:

infortunistica stradale ed extra stradale relativa al personale delle Forze armate italiane e straniere connessa ad accordi internazionali; transazioni intese a prevenire liti o conseguenti ad accordi intervenuti durante il giudizio; esecuzione di sentenze di condanna fino alla fase precedente all'emissione del provvedimento di liquidazione;

procedimenti penali a carico di terzi o di dipendenti per fatto in danno dell'amministrazione.

Nona divisione - liquidazione e bilancio:

liquidazioni per risarcimento di danni e per spese di liti ed arbitraggi. Fermi amministrativi. Amministrazione dei capitoli di bilancio attribuiti alla Direzione generale; pratiche relative all'impostazione ed alle variazioni di bilancio per le parti di competenza»:

«Art. 3. — L'ufficio del direttore generale e le divisioni sono ripartiti in sezioni, il numero delle quali è determinato dal Ministro su proposta del direttore generale.

L'ufficio del direttore generale e le divisioni dispongono di un proprio archivio per la protocollazione degli atti e per la conservazione delle pratiche».

«Art. 4. — Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, che lo sostituisce nell'incarico in caso di assenza o di impedimento e provvede alla trattazione delle materie a lui delegate.

Per l'azione di vigilanza sulle divisioni e per l'attività di studi e ricerca il direttore generale si avvale di dirigenti superiori».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1988

Il Ministro: ZANONE

88A3827

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 agosto 1988.

Documentazione da produrre in allegato alle domande di autorizzazione al reclutamento ed all'espatrio di lavoratori italiani.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, il quale stabilisce che sono tenuti a richiedere, ai fini dell'assunzione o del trasferimento nei Paesi extra-comunitari di lavoratori italiani, la preventiva autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i datori di lavoro di cui al precedente art. 1, comma 2;

pre

Visto l'art. 2, comma 5, secondo il quale, limitatamente alle domande presentate dai datori di lavoro che hanno depositato i contratti-tipo concordati con le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, o che vi hanno espressamente aderito, se il Ministero del lavoro non provvede nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata dalla documentazione di cui al comma 2, questa deve intendersi accolta;

Visto l'art. 2, comma 6, per il quale i datori di lavoro di cui al precedente comma 5 possono effettuare, in eccezionali casi di comprovata necessità ed urgenza, l'assunzione, ovvero i trasferimenti nelle more del rilascio dell'autorizzazione, previa comunicazione ai Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 2, comma 2, secondo il quale deve essere stabilita la documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione in questione;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge in questione il quale stabilisce gli accertamenti che devono essere effettuati da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerata l'opportunità che i predetti accertamenti siano effettuati, con la dovuta tempestività, per constatare la rispondenza delle condizioni offerte ai lavoratori a quanto stabilito nell'art. 2, comma 4, lettere *a), b), c), d),* ed *e),* della citata legge, nonché l'impegno all'osservanza degli obblighi previsti dallo stesso art. 2, comma 4, lettera *f);*

Decreta:

Art. 1.

Sono tenuti a presentare la richiesta di assunzione nel territorio italiano e/o di trasferimento da detto territorio per l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in Paesi extra-comunitari, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 5, nonché la comunicazione di cui al comma 6:

a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;

b) le società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice civile;

c) le società costituite all'estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;

d) i datori di lavoro stranieri.

Detta richiesta deve essere avanzata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale per l'impiego ed al Ministero degli affari esteri direzione generale per l'emigrazione e gli affari sociali; copia deve essere inviata anche all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, secondo la sede del richiedente.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata del certificato di iscrizione alla camera di commercio o al registro delle società di data non anteriore ad un mese, e, per le organizzazioni nazionali non governative, del certificato di idoneità di cui agli articoli 28 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Per i datori di lavoro non aventi sede nel territorio nazionale, alla domanda di autorizzazione va unita la documentazione relativa al conferimento del mandato ad una persona fisica o giuridica residente in Italia e della corrispondente accettazione del mandatario con obbligazione solidale per l'adempimento di tutti gli obblighi di cui alla legge n. 398/1987; il conferimento e l'accettazione del mandato devono risultare da atto pubblico; qualora la domanda sia presentata direttamente, essa va corredata di documentazione equipollente, tradotta in lingua italiana e autenticata dalle autorità consolari italiane.

In ogni caso, deve essere allegata alla domanda copia del contratto di appalto (qualora l'attività da svolgere non sia oggetto di un tale tipo di contratto, specificare la fattispecie contrattuale o il titolo giuridico inerente all'esercizio dell'attività medesima); per quanto riguarda le associazioni italiane non governative, una dichiarazione corrispondente rilasciata dal Ministero degli affari esteri.

La domanda di autorizzazione deve contenere l'indicazione: della persona fisica o giuridica per la quale ricorre l'obbligo della prescritta autorizzazione a norma dell'art. 2, comma 1; della consistenza numerica dei lavoratori interessati con i corrispondenti livelli e trattamenti economico-normativi; della località dove questi ultimi vengono inviati, comunicando l'eventuale programmazione delle assunzioni e/o dei trasferimenti; dell'impegno ad adempiere gli obblighi derivanti ai soggetti richiedenti, a norma dell'art. 2. In particolare, qualora si verta nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 4, lettera *a),* ove il contratto prevede espressamente la possibilità, dopo il trasferimento all'estero, che il lavoratore assunto sia destinato a prestare la propria attività presso consociate estere, il datore di lavoro deve obbligarsi a garantire le condizioni di lavoro previste da tali trattamenti.

Nell'ipotesi prevista dell'art. 2, comma 5, deve essere esplicitato l'obbligo a conformarsi al contratto-tipo stipulato e depositato, o al quale si dichiari di aderire.

La comunicazione ai sensi dell'art. 2, comma 6, per i datori di lavoro di cui al precedente comma 5, deve essere corredata di una apposita relazione dalla quale si rilevino le condizioni eccezionali di necessità ed urgenza richieste dalla disposizione citata, nonché l'assunzione degli obblighi nei confronti dei lavoratori, nominativamente indicati, con riferimento ai livelli ed ai trattamenti economico-normativi ed in applicazione della legge n. 398/1987.

Art. 2.

Il Ministero degli affari esteri o il Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunicherà, ciascuno per la parte di propria competenza, al datore di lavoro interessato ed all'altra amministrazione se deve procedere ad ulteriori accertamenti oltre il termine dei trenta giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione presentata in conformità dell'art. 2, comma 5, della legge n. 398/1987.

Art. 3.

La domanda di autorizzazione o la comunicazione dell'avvenuta assunzione (e/o trasferimento) di lavoratori, la quale non esonera il datore di lavoro dall'osservanza degli obblighi di legge in questione, devono essere predisposte secondo i modelli numeri 1 e 2, uniti al presente decreto, di cui fanno parte integrante.

L'esito finale della domanda di autorizzazione sarà reso noto, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al richiedente e, contestualmente, al Ministero degli affari esteri e all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente di cui al precedente art. 1.

Il datore di lavoro che intende apportare modifiche totali o parziali per ciò che concerne la destinazione dei lavoratori presso altro datore di lavoro, tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 2 della legge n. 398/1987, dovrà richiedere una nuova autorizzazione in relazione alle modifiche medesime; a meno che non si tratti di contratto di lavoro ove è prevista espressamente la possibilità, dopo il trasferimento all'estero, di destinazione del lavoratore assunto a prestare la propria attività presso consociate estere.

Qualora le modifiche riguardino esclusivamente la destinazione a nuovi cantieri nello stesso Paese ovvero l'aumento del contingente autorizzato, ivi compresi i reclutamenti effettuati per la sostituzione di lavoratori, il datore di lavoro deve presentare ulteriore domanda di autorizzazione ai Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale; copia deve essere inviata anche all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, secondo la sede del richiedente, per gli adempimenti che spettano a detto ufficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1988

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

MODELLO N. 1

(*In bollo*)

Fac-simile di domanda di assunzione e/o trasferimento di lavoratori italiani in paesi extracomunitari

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Divisione V - Via Flavia, 6 - ROMA

Al Ministero degli affari esteri - Direzione generale per l'emigrazione e gli affari sociali - Piazzale della Farnesina - ROMA

e, p. c.

All'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione - Via..............................
....

OGGETTO: Domanda di autorizzazione all'assunzione e al trasferimento in .... di n. .... lavoratori italiani di cui n. .... già dipendenti (*), art. 2 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari.

1 (**) La ditta (o società), iscritta alla camera di commercio di .... al n. .... come da certificato rilasciato in data .... (non anteriore ad un mese) (allegato 1), e (se società commerciale) al registro delle società presso il tribunale di.. al n. .... come da certificato di vigenza, rilasciato in data............ (non anteriore ad un mese) (allegato 1*a*) in quanto avente sede in Italia;

Oppure

2 (**) L'organizzazione italiana non governativa operante nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo con sede ...., fornita del certificato di idoneità di cui agli articoli 28 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (allegato 1);

Oppure

3 (**) ...l... sottoscritt... sig. .... ditta .... con sede in Italia, in.. via .... in qualità di rappresentante ai fini dell'applicazione della legge in oggetto, del datore di lavoro straniero ...., come da allegato conferimento del mandato (allegato 1) e della sua corrispondente accettazione (allegato 1*a*), ambedue con atto pubblico;

Oppure

4 (**) La ditta (o società) straniera:

— costituita all'estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma del codice civile;

— o costituita all'estero con partecipazione italiana in misura complessivamente superiore ad 1/5 del capitale sociale,

registrata in (Paese)......................, con sede in .... secondo il documento rilasciato .... e autenticato dalle autorità consolari italiane (allegato 1) (allegare, inoltre, gli atti richiesti al precedente punto 3);

Richiede

l'autorizzazione ad assumere e trasferire in.................................... località .... n. .... lavoratori italiani, di cui .... già alle dipendenze, riportati nell'allegato 2 per qualifiche (indicare, se ci sono più località, la dislocazione ed il corrispondente numero di lavoratori).

I lavoratori assunti o trasferiti verranno destinati allo svolgimento dei lavori di cui all'unito contratto di appalto (qualora l'attività da svolgere non sia oggetto di un contratto di appalto, specificare la fattispecie contrattuale o il titolo giuridico inerente all'esercizio dell'attività medesima; in caso di organizzazioni nazionali non governative va unita una dichiarazione corrispondente rilasciata dal Ministero degli affari esteri (allegato 3).

La scrivente ditta (o società, od organizzazione nazionale non governativa o rappresentante di datore di lavoro straniero)

Dichiara

sotto la propria responsabilità che:

A) (***) I rapporti di lavoro saranno (continueranno) ad essere regolati dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria integrati con le previsioni seguenti:

a) riconoscimento delle festività locali (integrabili o limitate fino a quelle italiane);

b) orario di lavoro di .... ore settimanali con possibilità di lavoro straordinario nel limite massimo di 2 ore giornaliere;

c) spese di viaggio a carico della richiedente per i trasferimenti e per i rientri periodici per ferie;

d) ripartizione delle spese di viaggio di «ritorno» nell'ipotesi di dimissioni, anche durante la prova, nella proporzione pro-tempore pro-quota (il viaggio di andata è sempre a carico della richiedente);

e) spese sanitarie di ricovero e cura a carico del datore di lavoro;

f) retribuzioni mensili o annuali (per ogni livello).................;

g) prestazioni connesse con l'attività all'estero: indennità estero, mensile, annuale L. ...., pocket money L............., vitto e alloggio L.................................;

h) ....,

Oppure

B) (***) I rapporti di lavoro saranno regolati dall'allegato contratto.

(Parte comune ad *A)* e *B)*)

Inoltre, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 398/87, precisa:

1) che nel caso di destinazione, all'estero, del lavoratore a prestare attività presso società collegate, il rapporto di lavoro sarà regolato dal contratto come stabilito nei punti precedenti;

2) che il trattamento economico-normativo concernente i rapporti di lavoro per i quali si chiede l'autorizzazione non sarà complessivamente inferiore a quello dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria, anche per quanto concerne il trattamento economico per i casi di malattia o infortunio;

3) che nel caso di restrizioni al trasferimento di valuta all'estero, esistenti o introdotte nel Paese di destinazione, sarà esperita azione da parte del datore di lavoro per consentire il trasferimento in Italia della quota-parte di valuta consentita, compatibilmente con le disposizioni vigenti; oppure che le retribuzioni saranno corrisposte in Italia;

4) che con polizza n. .... (o allegata) è stato provveduto all'assicurazione per i rischi dei viaggi (indicare i capitali assicurati che non devono essere inferiori a L. 130 e 150 milioni per i casi di morte e invalidità permanente); oppure: che si riserva di comunicare il numero della polizza di assicurazione per i rischi di viaggi i cui capitali assicurati non saranno inferiori a L. 130.000 e L. 150.000 per i casi di morte o invalidità permanente;

5) che la sistemazione logistica prevista è..............................(es. in alloggi del datore di lavoro costituiti da camera a n. .... letti, servizi; in albergo; in prefabbricati composti ...., ecc.);

6) che si impegna ad apprestare idonee misure in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

7) ....;

Oppure

C) (***) È vincolata all'applicazione del contratto-tipo di cui al comma 5 dell'art. 2 della legge n. 398/87, come risulta dalla nota di autorizzazione ed acquisizione in deposito di codesto Ministero n. ...... del ...., e di integrare detto contratto come segue:

(riportare gli elementi richiesti con la nota di acquisizione del Ministero del lavoro).

Data, ...

Firma ....

(*) Cancellare la parte che non interessa.

(**) Scegliere il testo da 1 a 4 in relazione alla qualità del proponente l'istanza.

(***) Riportare il testo *A)*, *B)* o *C)* in relazione al caso che riguarda il richiedente.

MODELLO N. 2

(*In bollo*)

Fac-simile di comunicazione per avvenuta assunzione e/o trasferimento di lavoratori italiani in Paesi extracomunitari

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Divisione V - Via Flavia, 6 - ROMA

Al Ministero degli affari esteri - Direzione generale per l'emigrazione e gli affari sociali - Piazzale della Farnesina - ROMA

e, p. c.

All'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione - Via.......

....

OGGETTO: Comunicazione di avvenuta assunzione e/o trasferimento in.. di n. .... lavoratori italiani. Art. 2, comma 6, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, recante norme in materia di tutela dei lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari.

A seguito della domanda di autorizzazione del......................... per l'assunzione e/o trasferimento in.. di n. .... lavoratori, la ditta (o società, od organizzazione nazionale non governativa) trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 398/87, comunica di aver provveduto all'assunzione e/o al trasferimento di n. .... lavoratori ricorrendo le circostanze eccezionali di necessità ed urgenza previste nell'art. 2, comma 6, e risultanti dalla relazione allegata alla presente comunicazione (allegato 1).

I lavoratori assunti e/o trasferiti sono riportati nominativamente nell'allegato 2 per qualifica, nonché per località di destinazione, fermi restando gli obblighi assunti con il contratto-tipo depositato e, comunque, tutti gli altri derivanti dall'art. 2 della legge n. 398/87 e specificati nella domanda di autorizzazione.

Data, ...

Firma ....

88A3738

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 settembre 1988.

Determinazione dell'importo dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1988.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 11 novembre 1987, n. 520, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1987 che, tenendo conto della relativa regolamentazione CEE vigente alla predetta data, reca norme riguardanti la concessione nel territorio della Repubblica dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1988;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2224/88 del 19 luglio 1988, che ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1988-89, l'importo dell'aiuto per il frumento duro in ECU 137,05 per ettaro di superficie su cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2185/88 del 19 luglio 1988, recante modifica del regolamento CEE n. 1678/85, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo;

Visto il regolamento CEE della commissione n. 2835/77 del 19 dicembre 1977, che stabilisce modalità applicative che gli Stati membri debbono tener presenti ai fini della concessione dell'aiuto per il grano duro, in particolare i paragrafi 1 e 2 dell'art. 6;

Atteso che, per dare completa attuazione nel territorio della Repubblica alle norme comunitarie concernenti l'aiuto al grano duro di produzione 1988, occorre emanare ulteriori disposizioni nazionali che, avuto riguardo a quelle comunitarie sopra citate, completano le norme applicative contenute nel citato decreto 11 novembre 1987, n. 520;

Decreta:

Art. 1.

L'importo dell'aiuto per il grano duro di produzione 1988 è fissato in L. 218.868,85 per ogni ettaro di superficie su cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto.

Art. 2.

In ottemperanza al disposto dell'art. 6, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2835/77 della commissione del 19 dicembre 1977, il pagamento dell'aiuto agli aventi diritto deve essere effettuato entro il 30 aprile 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1988

Il Ministro: MANNINO

88A3828

DECRETO 16 settembre 1988.

Determinazione dell'importo dell'aiuto comunitario per talune varietà di riso del tipo o profilo Indica di produzione 1988.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 25 marzo 1988, n. 118, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 1988 che, tenendo conto della relativa regolamentazione CEE vigente, alla predetta data, reca norme riguardanti la concessione nel territorio della Repubblica dell'aiuto comunitario per determinate varietà di riso del tipo o profilo Indica di produzione 1988;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2224/88 del 19 luglio 1988, che, per la produzione 1988, ha fissato in ECU 330 l'aiuto per ogni ettaro di superficie su cui sono state effettuate le operazioni di semina e di raccolto di varietà di riso del tipo o profilo Indica;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2185/88 del 19 luglio 1988, recante modifica del regolamento CEE n. 1678/85, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo;

Visto il regolamento CEE della commissione n. 675/88 del 15 marzo 1988, che stabilisce le modalità di applicazione dell'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso, in particolare l'art. 7;

Atteso che, per dare completa attuazione nel territorio della Repubblica alle norme comunitarie concernenti l'aiuto alle varietà di riso del tipo o profilo Indica di produzione 1988, occorre emanare ulteriori disposizioni nazionali che, avuto riguardo a quelle comunitarie sopra citate, completano le norme applicative nel citato decreto 25 marzo 1988, n. 118;

Decreta:

Art. 1.

L'importo dell'aiuto per determinate varietà di riso, di cui all'art. 8-*bis* del regolamento CEE n. 1418/76 di produzione 1988, è fissato in L. 532.290 per ogni ettaro di superficie su cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto.

Art. 2.

In ottemperanza al disposto dell'art. 7 del regolamento CEE n. 675/88, citato nelle premesse, il pagamento dell'aiuto agli aventi diritto deve essere effettuato entro il 31 gennaio 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1988

Il Ministro: MANNINO

88A3829

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi e premi comunitari del tabacco greggio del raccolto 1988

I prezzi di obiettivo, di intervento e di intervento derivato per il tabacco greggio del raccolto 1988, fissati con il regolamento CEE n. 2268 del 19 luglio 1988, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE L 199 del 26 luglio 1988, tenuto conto del regolamento CEE n. 1890 del 2 luglio 1987, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE L 182 del 3 luglio 1987, sono modificati come segue a decorrere dal 1° luglio 1988:

Varietà	Grado di riferimento	Tabacco in foglia — Prezzi di obiettivo Lit./ql	Tabacco in foglia — Prezzi di intervento Lit./ql	Tabacco in colli — Prezzi di intervento derivato Lit./ql
Badischer G.	I mediane	593.445	504.501	756.508
Badischer B.	I mediane	735.005	624.721	883.895
Paraguay e ibridi	II mediane	553.860	470.781	—
Bright	A	663.003	563.471	776.056
Burley I	A	463.939	394.381	580.738
Maryland	A	539.688	458.726	653.881
Kentucky, e suoi ibridi, Moro di Cori, Salento	B	455.468	387.050	545.226
Forcheimer Havanna IIC, Nostrano del Brenta, Resistente 142, Goiano	B	440.970	374.833	588.721
Beneventano, Brasile S. e varietà similari	B	238.160	202.485	327.755
Xanty Yakà	B	530.565	450.907	736.471
Perustitza	B	502.221	426.961	639.382
Samsum	B	502.221	426.961	643.292
Erzegovina e varietà similari	B	451.233	383.629	576.666
Round tip, Scafati, Sumatra	B	2.591.413	2.202.734	3.385.388

Per calcolare le maggiorazioni e le riduzioni di cui all'art. 6, paragrafo 7 del regolamento CEE n. 727/70 che consente di adeguare i prezzi del tabacco greggio, si rimanda agli allegati del regolamento CEE n. 1728/70 e successive modificazioni.

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento CEE n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia del raccolto 1988, a norma del regolamento CEE n. 2268 del 19 luglio 1988, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE L 199 del 26 luglio 1988 e tenuto conto del regolamento CEE n. 1890 del 2 luglio 1987, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE L 182 del 3 luglio 1987, sono modificati come segue a decorrere dal 1° luglio 1988:

Varietà	Importo del premio (Lire/q.le)
Badischer G.	412.789
Badischer B.	482.347
Paraguay e ibridi	383.141
Bright	400.897
Burley I	269.274
Maryland	305.437
Kentucky, Moro di Cori e Salento	287.518
Forcheimer Havanna IIC, Nostrano del Brenta, Resistente 142, Goiano	310.976
Beneventano, Brasile S. e varietà similari	175.443
Xanty Yakà	390.797
Perustitza	371.901
Samsum	361.964
Erzegovina e varietà similari	335.085
Round tip, Scafati e Sumatra	1.565.143

88A3832

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantuno e con scadenza 15 dicembre 1988, semestrali con durata giorni centottantuno e con scadenza 15 marzo 1989 e annuali con durata giorni trecentosessantacinque e con scadenza 15 settembre 1989.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 6 settembre 1988 relativi alla emissione dei B.O.T. con durata novantuno, centottantuno e trecentosessantacinque giorni fissata per il 15 settembre 1988, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni è di L. 97,39, quello dei buoni a centottantuno giorni è di L. 94,85 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni e di L. 89,40, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

88A3862

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmi e depositi di Prato

Con decreto 18 settembre 1988 del Ministro del tesoro sono stati sciolti gli organi amministrativi della Cassa di risparmi e depositi di Prato, con sede in Prato (Firenze), in applicazione dell'art. 57, lettera *b)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

88A3863

Nomina dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmi e depositi di Prato

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento 18 settembre 1988, ha nomitato i signori dott. Rosario Filosto, prof. avv. Berardino Libonati e dott. Giovanni Battista Pintus commissari straordinari ed i signori dott. Erminio Delva, dott. Luigi Gaspari e prof. avv. Francesco Vassalli membri del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmi e depositi di Prato, con sede in Prato (Firenze), in amministrazione straordinaria.

88A3864

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare del Ministero del commercio con l'estero 18 maggio 1988, n. 35, concernente: «Quote d'importazione dalla Cina di prodotti tessili non rientranti nel vigente accordo multifibre». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 26 maggio 1988).

Nell'«allegato *A*» alla circolare citata in epigrafe, alla pag. 12 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto:

«N.C.	Denominazione merce	Quota 1988
ex 6303.99-90 *6303.99-90* ex 6304.99-00	Tendine, tende e altri manufatti, di lino o di ramié, esclusi quelli a maglia	T. 235»

leggasi:

«N.C.	Denominazione merce	Quota 1988
ex 6303.99-90 *6304.19-30* ex 6304.99-00	Tendine, tende e altri manufatti, di lino o di ramié, esclusi quelli a maglia	T. 235»

88A3837

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100882240) **L. 800**